Incarto n.
LIT.2025.17

Bellinzona
5 febbraio 2026

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Gianni Cattaneo
Patrizia Bottinelli Cancellara
Marco Gerosa
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Elisa Quadri Parravicini per statuire sul ricorso per denegata giustizia presentato il 19 novembre 2025 da

A.*;*

nei confronti di:

Comune di B., e per esso l'Ufficio tecnico comunale, in materia di accesso a documenti ufficiali;

viste le risultanze istruttorie, in particolare le osservazioni 16 dicembre 2025 dell'Ufficio tecnico comunale;

preso atto della decisione formale 7 gennaio 2026 con le quale il Municipio di B. si è pronunciato in relazione con la richiesta formulata dalla richiedente;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti per circolazione tutti i membri della Commissione;

ritenuto che:

A. Con istanza 22 settembre 2025, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), A. ha formulato nei confronti del Comune di B., e per esso l'Ufficio tecnico comunale, una domanda di accesso a documenti.

B. Con e-mail 26 settembre 2025 la richiedente ha lamentato un'evasione parziale della propria richiesta ed ha formulato una domanda di accesso complementare.

C. Con scritto 20 ottobre 2025 la richiedente ha formulato la richiesta di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.

D. In data 19 novembre 2025 A. ha presentato ricorso per denegata giustizia in relazione alla mancata evasione della sua richiesta.

E. Con scritto 16 dicembre 2025, a seguito dell'ordinanza 27 novembre 2025 della scrivente Commissione, l'Ufficio tecnico comunale ha richiamato tutta la documentazione già trasmessa in precedenza alla richiedente e formulato delle osservazioni a sostegno del diniego parziale di accesso.

F. In data 7 gennaio 2026 il Municipio di B. ha emanato una decisione motivata, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, avente per oggetto il diniego parziale d'accesso.

considerato che:

1. La competenza decisionale della scrivente Commissione ad evadere il presente gravame è data, ritenuto che nella procedura amministrativa ticinese il ricorso per denegata e ritardata giustizia dev'essere proposto all'autorità di ricorso (art. 67 LPAmm) e che la competenza decisionale di questa Autorità ad evadere la vertenza nel merito deve essere ammessa in applicazione dell'art. 20 LIT.

2. È pacifica sia la legittimazione a ricorrere della ricorrente sia la tempestività dell'impugnativa, stante che il ricorso per denegata giustizia può essere proposto in ogni momento, non soggiacendo a termine alcuno (art. 68 cpv. 4 LPAmm).

3. Secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola la costituzione federale allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, l'autorità cade nel diniego di giustizia formale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 vLPAmm; Scolari, Diritto amministrativo, n. 464 e segg).

4. Il ricorso contro il diniego o ritardo di giustizia non ha effetto devolutivo; non può essere chiesta una decisione nel merito, ma soltanto che sia fatto obbligo all'Autorità in mora di prendere le proprie decisioni (DTF 107 Ib 341; Scolari, Diritto amministrativo, n. 478).

5. Secondo l'art. 19 cpv. 3 LIT la decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione. Trattasi di un termine d'ordine, la cui inosservanza può tuttavia essere costitutiva di un diniego formale di giustizia (Messaggio LIT n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009, ad art. 19 nota 247).

6. In concreto, alla luce di quanto precede, occorre constatare che l'oggetto del gravame si è esaurito nelle more di causa con l'emanazione della decisione 7 gennaio 2026 e conseguentemente il ricorso deve essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto. Le osservazioni 16 dicembre 2025 vengono intimate alla ricorrente contestualmente alla presente decisione.

7. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili.

per i quali motivi, richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **stralciato dai ruoli**, in quanto divenuto privo di oggetto.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice
Elisa Quadri Parravicini

Intimazione a: A.
Municipio di B.